

(N. 1740)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore GRANZOTTO BASSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1956

Assunzione a carico dello Stato di parte della spesa per la costruzione e l'arredamento degli uffici giudiziari di Belluno.

ONOREVOLI SENATORI. — La provincia di Belluno, fra le più fulgide ed eroiche nella storia della Patria nostra, dal Risorgimento ai nostri giorni, la quale comprende un largo settore del confine montano, con i suoi 240.000 abitanti, si trova da decenni in crisi per la amministrazione della Giustizia, e vani sono stati fino ad oggi gli appelli ed i tentativi per risolverla, in relazione alla sede degli uffici giudiziari.

L'edificio all'uopo destinato è, infatti, assolutamente inadeguato ed insufficiente, e tale che, solo con grave disagio, ed irregolarmente tali uffici riescono a funzionare.

Essi sono costretti in un vecchio palazzo, acquistato dal Comune al tempo della unificazione del Regno d'Italia, per la sistemazione degli uffici municipali: quella sistemazione provvisoria si è prolungata attraverso i decenni, con sensibile accentuazione delle difficoltà, dei disagi e degli inconvenienti, che ormai sono insopportabili e nuocciono sensibilmente, oltre che al prestigio, alla essenza stessa della Giustizia.

Si immagini che in uno stabile di tre piani e 25 vani, oltre due modeste sale di udienza,

idonee appena per Preture mandamentali di limitata importanza, sono agglomerati confusamente la Corte d'assise, il Tribunale, la Procura, la Pretura e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, per un complesso di circa 50 persone, fra magistrati, funzionari e personale vario: sicchè in relazione allo sviluppo dei tempi ed alla costante quasi secolare limitazione dello spazio, non trovano più posto i servizi essenziali e vitali per il funzionamento degli uffici. Basterà a convincere di ciò una breve disamina, pur necessaria, per convincere della fondatezza della mia iniziativa:

### CORTE D'ASSISE.

È completamente sprovvista di locali ad essa esclusivamente destinati: durante le sessioni, la Corte deve tenere udienza nella inadatta sala del Tribunale e quest'ultimo in quella della Pretura, con evidente danno per il funzionamento dell'una e dell'altro, mentre la Pretura in tali evenienze non può celebrare dibattimenti.

## TRIBUNALE.

Per mancanza di Camera di consiglio il Tribunale deve tenere le sue riunioni nel gabinetto di un giudice il quale è costretto a sospendere la sua attività;

manca la stanza per il Presidente di Sezione;

i locali per le Cancellerie sono inadatti per capacità;

mancano le stanze per i testimoni, i quali debbono sostare nei corridoi e per le scale e quando si rende necessario tenerne separato uno dagli altri, si deve far ricorso alle cancellerie o ai gabinetti dei giudici;

allo stesso ripiego si deve ricorrere allorchè si presenta la necessità di allontanare dall'aula qualche imputato in stato di arresto;

mancano le stanze per gli avvocati, i quali trovano ricetto in quelle due modestissime destinate al Consiglio dell'Ordine;

promiscui, inadeguati e antigienici i gabinetti di decenza;

mancano i locali per gli archivi che ora sono sparsi nei luoghi e ripostigli più impensati;

mancano i locali per la conservazione dei corpi di reato, ora custoditi in una specie di angusto corridoio del terzo piano, impraticabile quando contiene più di tre biciclette, nel quale, per ovvie ragioni, non possono trovar posto reperti molto pesanti o eccessivamente ingombranti;

gravissima e di particolare menzione la deficienza dell'archivio dello stato civile, talchè si può dire che solo per il continuo, incessante interessamento dei preposti alla vigilanza e custodia, esso non ha subito danni irreparabili, limitandosi, quelli accertati, alla mancanza di circa 100 registri.

Già nel 1934 un Ispettore ministeriale segnalava che i registri erano conservati parte in soffitta, parte a pian-terreno e parte a terra per i corridoi. A seguito del terremoto del 1936, la soffitta dovette essere sgombrata d'ordine del Genio civile, e la situazione andò sempre più peggiorando, avendo inizio la peregrinazione di questo importante materiale per i vari edifici pubblici di Belluno.

I registri che non poterono essere stipati nei due insufficienti locali a ciò destinati, e gli altri che man mano pervenivano, furono ammassati in una stanza a pian-terreno del civico Museo. Ma non molto essi rimasero all'ombra dei cimeli cittadini, perchè nel 1934, d'ordine dell'Ispettore dei Musei, ne fu disposto il trasloco in altri locali, donde furono dopo poco sfrattati... e trasportati al pian terreno della scuola di avviamento, in locali che divennero ben presto di non facile accesso perchè in ambienti attigui si accasermarono i militi fascisti che vi rimasero per tutto il travagliato periodo dall'autunno 1943 alla primavera del 1945, quando ne furono estromessi con la forza dai partigiani. Nell'ottobre 1946, essendo stati quei locali destinati a famiglie senza tetto, ennesimo trasloco, questa volta negli scantinati delle scuole elementari, adiacenti ad altri adibiti a magazzini delle truppe anglo-americane. Ivi adesso si trova la maggior parte dell'archivio dello stato civile ed ivi affluiscono i registri che annualmente pervengono al Tribunale, in locali idonei tutto al più a deposito di legna e carbone, che, per essere situati a circa un chilometro dal Tribunale, sono sottratti alla diretta custodia e vigilanza dell'ufficio al quale sono affidati.

## PROCURA.

Manca il gabinetto per il 2° sostituto e inadeguato è quello del Procuratore;

mancano i locali per la Polizia giudiziaria; insufficienti i locali destinati al casellario ed all'archivio;

## PRETURA.

L'ubicazione è infelicissima ed i locali insufficienti: l'ufficio è posto al piano terreno ed il Pretore per accedere alle cancellerie o al gabinetto del Vice Pretore deve attraversare l'atrio, sempre zeppo di pubblico;

in quattro angusti locali debbono trovar posto il Vice Pretore, 5 cancellieri e 2 dattilografi;

mancano le stanze per i testimoni e per gli avvocati;

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

manca la stanza per i corpi di reato ed insufficienti sono quelle destinate ad archivi; i gabinetti di decenza, promiscui, insufficienti ed antigienici.

## UFFICIALI GIUDIZIARI.

Sono ad essi destinati due angusti « sgabuzbini », ricavati dall'atrio, nei quali sono addossati due Ufficiali giudiziari, due aiutanti e tre dattilografi.

## ABITAZIONE DEL CUSTODE.

Da ultimo, non certo per importanza, va richiamata l'attenzione sull'abitazione dell'usciera-custode: egli occupa una casetta (che per le ingiurie del tempo e per le scosse sismiche è in condizioni tali da costituire un vero pericolo per chi la abita) situata nella parte posteriore del palazzo, alla quale si accede per una porta che dà in altra via, o anche per una porta interna, ma attraverso una cantina e quindi un orto, dimodochè quando questo, così detto, custode, è in casa, gli uffici restano praticamente incustoditi, con gli inconvenienti ed i rischi che è facile immaginare.

Le elencate deficienze hanno sempre destato viva preoccupazione in ogni ceto cittadino, perchè la Giustizia interessa tutti, più di ogni altra cosa, e non è a dire che non sia stata riconosciuta la necessità di costruire nel capoluogo della provincia di Belluno un palazzo di Giustizia che sostituisca l'attuale umile e piccolo edificio, assolutamente impari alla sua alta e prestigiosa funzione. Ricordo che con regio decreto 21 novembre 1938, n. 2009, venne autorizzata tale costruzione e fu stanziato un primo fondo di due milioni di lire; ma la pratica, avviata anche con lo studio del progetto, fu interrotta dalla guerra.

L'imperioso problema è rimasto da allora insoluto, malgrado l'Amministrazione comunale si sia già offerta, con lettera 2 gennaio 1951, di mettere a disposizione l'area necessaria.

È ovvio che la invocata costruzione del palazzo di Giustizia non possa essere demandata all'Amministrazione comunale, date le condizioni del bilancio di essa, costantemente passive. Purtroppo, Belluno fa parte delle zone depresse a causa della sua economia arretrata ed in continua e progressiva flessione; per cui imporle un aggravio del genere equivale a rimandare *sine die* l'impellente problema.

Si rende quindi indispensabile ed urgente che lo Stato intervenga, assumendosi l'intero onere della spesa, la quale può essere contenuta in lire 200.000.000 (duecento milioni). Ho ragione di affermare che il comune di Belluno è pronto a contribuire all'intrapresa con quanto gli è possibile, cioè conferma la offerta fatta nel 1951 dell'area necessaria, la quale trovasi in luogo adatto della città, molto ambito anche per altre necessità e che tuttavia il Comune mette a completa disposizione per l'opera.

Lo Stato non può disinteressarsi di un'esigenza, quale quella che ho l'onore di illustrarvi, che è ormai indilazionabile.

Non si tratta di un'eccezione, del resto, perchè lo Stato ha avuto occasione di assumersi l'onere per la costruzione del palazzo di Giustizia in altre città, come Nuoro, Melfi, Pescara, Lanciano, Vasto, Sulmona, Rieti, ecc.

La povera e pur sempre gloriosa città di Belluno, per la sua posizione, per la sua storia, per le sue tradizioni, per le sue nobilissime popolazioni, non può essere negletta. Essa ha diritto, finalmente, al suo palazzo di Giustizia, anche perchè è forse la Provincia nella quale la Giustizia si esercita in condizioni ambientali più deficienti ed indecorose di qualsiasi altra.

Si confida, quindi, nell'approvazione del presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

La spesa per la costruzione e l'arredamento dei locali ad uso degli uffici giudiziari che hanno sede nella città di Belluno è assunta dallo Stato nel limite di lire 200 milioni.

## Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici, che è incaricato dell'esecuzione della presente legge, provvederà per l'esercizio finanziario 1956-57 con i fondi per l'esecuzione di opere pubbliche di carattere straordinario da assegnare al Provveditorato delle opere pubbliche di Venezia.

## Art. 3.

Resta a carico del comune di Belluno l'obbligo della fornitura dell'area necessaria e tutti gli altri obblighi ed adempimenti ad esso derivanti dall'applicazione delle disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392.